



Roma, 1-9 GIU. 2010

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
GIURIDICI E LEGISLATIVI

4206  
N° DAGL - 51034 / 10.3 82

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.  
(ESAME DEFINITIVO)  
(P.A. E INNOVAZIONE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

# REGOLAMENTO RECANTE DETERMINAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO OMNICOMPRESIVO A CARICO DELLE PUBBLICHE FINANZE PER I RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 4-*quater* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto l'articolo 24, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Visto l'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera in data 17 dicembre 2009 e del Senato in data 22 dicembre 2009;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 gennaio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data .....

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1  
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.

Art. 2  
(*Soggetti conferenti*)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi 44 e 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti, sono soggetti conferenti le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.

Art. 3  
(*Soggetti destinatari*)

1. Sono soggetti destinatari le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'articolo 2.

Art. 4  
(*Limite massimo retributivo*)

1. Il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo

Presidente della Corte di cassazione. A tal fine il Ministro della giustizia entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'ammontare del trattamento. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale. Ai fini della verifica del rispetto del limite non è computata la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in fondi. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.
3. Le attività soggette a tariffa professionale, le attività di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera di natura non continuativa ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investite di particolari cariche non sono assoggettati al rispetto del limite di cui al presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, ottavo periodo, della legge n. 244 del 2007, i soggetti conferenti possono derogare al limite massimo solo per esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Si intendono esigenze di carattere eccezionale, da sottoporre al vaglio preventivo del Dipartimento della Funzione Pubblica, quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento previsto dal presente comma deve contenere una dettagliata motivazione a supporto del conferimento.
5. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisce ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il *curriculum vitae* del destinatario.

#### Articolo 5 (Regime di pubblicità)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 44, quarto periodo della legge n. 244 del 2007, il soggetto conferente è tenuto a rendere noto, attraverso la

pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina di cui al presente regolamento, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto e del nominativo del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi, rapporti o simili, con l'indicazione dei compensi spettanti, comunicati dal destinatario ai sensi del comma 2, ove non già resi noti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di incarico il cui compenso va riversato, integralmente o parzialmente, in fondi, l'obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario.

2. Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base del modello di comunicazione allegato al presente regolamento.

## Articolo 6 (Vigilanza, controllo e monitoraggio)

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'articolo 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, esercita il potere di vigilanza e controllo sul rispetto del presente regolamento con particolare riguardo ai compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Il Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'art. 3, comma 52-*bis*, lett. e), della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti del monitoraggio.

## Articolo 7 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento e quelle di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge n. 244 del 2007, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007, sono fatte salve le disposizioni del medesimo articolo 3, commi da 44 a 52.

Articolo 8  
*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO

Al \_\_\_\_\_

Oggetto: **Comunicazione ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ codice fiscale o partita IVA \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_  
Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_, in relazione al conferimento dell'incarico di \_\_\_\_\_

COMUNICA

che prevede \*:

di percepire, nell'anno \_\_\_\_\_, i seguenti importi lordi delle suddette retribuzioni/emolumenti/compensi:

| Soggetto conferente <sup>1</sup> | Natura dell'incarico/rapporto <sup>2</sup> | Data di conferimento | Importo lordo (anche presunto) |
|----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|
|                                  |  |                      |                                |
|                                  |  |                      |                                |
|                                  |  |                      |                                |

di non percepire, nell'anno \_\_\_\_\_, alcun emolumento o retribuzione a carico delle finanze pubbliche.

Il/la sottoscritto/a si impegna, nel caso in cui si verificano variazioni della propria situazione sopra indicata, a darne immediata comunicazione all'Ufficio \_\_\_\_\_

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione è resa e che saranno pubblicati sul sito del soggetto conferente, secondo le modalità previste dalla citata normativa in materia di protezione dei dati personali.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data)

Firma del dichiarante  
\_\_\_\_\_

\* barrare la casella che interessa

<sup>1</sup> Indicare il soggetto conferente con il quale è in corso il rapporto (amministrazione/organismo) a carico del quale sono erogate al dichiarante le retribuzioni/emolumenti/compensi;

<sup>2</sup> Indicare se si tratta di incarico o impiego di diritto privato o di natura pubblicistica.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento in esame costituisce attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), come modificato, dapprima, dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge n. 69 del 2009.

In particolare, i predetti commi dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 disciplinano il limite massimo (pari al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione) del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva, sul territorio metropolitano, emolumenti o retribuzioni a carico della finanza pubblica, fissando al contempo, oltre all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, il regime derogatorio e quello sanzionatorio a carico delle amministrazioni inadempienti.

Durante i primi mesi di vigenza della disciplina di cui al citato articolo 3 sono emersi numerosi profili di criticità – non chiariti, peraltro, dalla circolari interpretative *medio tempore* adottate – legati alla corretta applicazione della normativa in esame. Si è resa, pertanto, necessaria la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in questione e la fissazione *ex lege* di alcuni criteri per l'emanazione di un regolamento di delegificazione *ad hoc* (v. art. 3, comma 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007, come introdotto dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129), ai fini di una precisa definizione dei compensi da computare e delle prestazioni da escludere dal tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica e percepiti sul territorio metropolitano.

Lo schema di regolamento in esame, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si compone di 8 articoli. **Sullo stesso sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, delle**



**competenti commissioni parlamentari (Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati e Commissione I del Senato della Repubblica) e del Garante per la protezione dei dati personali, le cui osservazioni sono state recepite nel testo.**

L'articolo 1 disciplina l'oggetto del regolamento, chiarendo, al comma 1, che si disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.

L'articolo 2 delinea invece la platea dei cd. soggetti conferenti (soggetti che corrispondono gli emolumenti o le retribuzioni), riprendendo *in toto* l'elencazione già contenuta all'articolo 3, comma 44, primo periodo, della legge finanziaria per il 2008; da tale elenco sono escluse la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti, a cui il regolamento si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite massimo previsto dalla legge.

L'articolo 3 definisce in modo puntuale l'ambito dei soggetti destinatari delle retribuzioni e degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze, chiarendo che risultano comprese anche le somme percepite in forza di contratti d'opera, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto.

L'articolo 4 dello schema di regolamento in esame determina, in primo luogo, il tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti, fissando, salvo le eccezioni di cui ai commi seguenti, una misura non superiore al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione. L'ammontare di tale trattamento viene comunicato ogni anno dal Ministro della Giustizia al Ministro per la pubblica amministrazione e per l'Innovazione.

Il secondo comma dà invece piena attuazione al criterio di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 52-*bis*, lett. a), della legge n. 244 del 2007, stabilendo la regola generale secondo cui il corrispettivo globale del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e quello pensionistico non possono concorrere alla verifica del rispetto del limite

massimo di compensi percepibili dai cd. soggetti destinatari. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è coimputato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.

Il comma 3 dell'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione del limite, in linea con quanto previsto dalla lettera b) del predetto comma 52-*bis*, gli emolumenti correlati ad attività soggette a tariffa professionale, a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa ovvero determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile (amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche). Il comma 4 dell'articolo 4 specifica che i soggetti conferenti non possono derogare al limite massimo se non per esigenze eccezionali e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Per esigenze di carattere eccezionale si intendono quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento di deroga è predisposto dal conferente, previo parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla sussistenza delle esigenze di carattere eccezionale, e motiva dettagliatamente il proposto conferimento. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisca ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, anche non solare, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il *curriculum vitae* del destinatario.

L'articolo 5 stabilisce per ogni soggetto conferente l'onere di rendere noto attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale ogni atto di conferimento soggetto alla disciplina del regolamento in esame, con

specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto e il nominativo del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi, **con l'indicazione dei compensi spettanti**, comunicati dal destinatario ai sensi del comma 2 (cfr., articolo 3, comma 52-*bis*, lett. d), legge n. 244 del 2007), ove non già resi noti ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. In caso di incarichi il cui compenso confluisce integralmente o parzialmente in fondi, l'obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario. Il comma 2 dell'articolo 5 prescrive che gli incarichi siano comunicati dal soggetto destinatario sulla base di un modello di dichiarazione allegato al regolamento.

L'articolo 6 attribuisce all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, l'esercizio di un potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni del predetto regolamento per i compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'art. 3, commi 44 e 53 della l. n. 244 del 2007. **Precisamente, in accoglimento dell'osservazione formulata dalle Commissioni parlamentari competenti, si prevede che il Dipartimento per la funzione pubblica provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti del monitoraggio.**

L'articolo 7 prevede, conformemente al comma 52-bis dell'articolo 3, che le disposizioni del regolamento e quelle dell'articolo 3, commi da 44 a 52, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo. **Inoltre, si chiarisce che, per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007, sono fatte salve le disposizioni del medesimo articolo 3, commi da 44 a 52.**

Infine, l'articolo 8 prevede la clausola di invarianza, per la quale dall'attuazione del regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, è opportuno evidenziare che il presente schema di regolamento non richiede la predisposizione della relazione tecnica in quanto, come peraltro già previsto dalla norma primaria (articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007), è adottato nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Giova, a tal fine, precisare che il provvedimento in esame non può che determinare evidenti risparmi di spesa, allo stato non calcolabili, in quanto il regolamento fissa un limite massimo al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva direttamente o indirettamente emolumenti o retribuzioni a carico dell'erario.

## **Analisi tecnico-normativa**

**Amministrazione proponente:** Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

**Titolo:** Decreto del Presidente della Repubblica recante "Disciplina del limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze"

Indicazione del **referente** dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): Cons. Riccardo Rosetti, Capo Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tel. 06-68997140.

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'obiettivo perseguito è quello di dare attuazione ed efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), come modificato, dapprima, dal decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze. In particolare, il regolamento di delegificazione in esame mira a definire e/o chiarire taluni profili applicativi della predetta disciplina, dando efficacia ai citati commi dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008.

#### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il presente schema di regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Detta norma, infatti, subordina l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, all'entrata in vigore di un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Con il presente provvedimento si provvede a realizzare una parziale delegificazione della disciplina di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge n. 244 del 2007, sulla base dei seguenti criteri:

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i

principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito;

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza, controllo e **monitoraggio** sulle modalità applicative della presente disciplina.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è redatto nel rispetto criteri contenuti nell'art. 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007, nonché dei principi generali stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, 400.

*5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: tale norma reca principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Nulla da osservare.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non si effettua alcuna rilegificazione, in quanto la materia è attualmente regolata da una fonte normativa primaria (legge n. 244 del 2007) e si effettua una parziale delegificazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nulla da segnalare.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento si incardina, in un'ottica di conseguimento di risparmi di spesa, fissando un limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Nulla da segnalare.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Nulla da segnalare.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Nulla da segnalare.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono introdotte nuove definizioni, facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella trattandosi di un regolamento di delegificazione.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nulla da segnalare

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nulla da segnalare.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Nulla da segnalare.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Nulla da segnalare.



*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Nulla da segnalare.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE

### Sezione 1. Contesto e obiettivi

Il presente regolamento attua le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), come modificato, dapprima, dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge n. 69 del 2009, in materia di limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze. In particolare, il regolamento di delegificazione in esame mira a definire e/o chiarire taluni profili applicativi della predetta disciplina, dando efficacia ai citati commi dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008.

#### *A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente:*

L'articolo 3, comma 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) subordina l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, all'entrata in vigore di un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 21 della legge n. 69 del 2009 ha integrato i criteri di delegificazione di cui al citato comma 52-*bis*, differendo, inoltre, il termine per l'adozione del presente regolamento fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009.

#### *B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione:*

Durante i primi mesi di vigenza della disciplina di cui al citato articolo 3 sono emersi numerosi profili di criticità – non chiariti, peraltro, dalla circolari interpretative medio tempore adottate – legati alla corretta applicazione della normativa in esame. Si è resa, pertanto, necessaria la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in questione e la fissazione *ex lege* di alcuni criteri per l'emanazione di un regolamento di delegificazione ad hoc (v. art. 3, comma 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007, come introdotto dal decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129), ai fini di una precisa definizione dei compensi da computare e delle prestazioni da escludere dal tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica..

#### *C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

Le disposizioni di cui al presente regolamento di delegificazione forniscono attuazione alla disciplina sul tetto ai compensi direttamente o indirettamente a carico delle finanze pubbliche.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- a) garantire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche nel quadro dei limiti al disavanzo di bilancio imposti dall'Unione europea;
- b) moralizzare e rendere trasparente la disciplina del conferimento degli incarichi da parte della pubblica amministrazione.

*D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento*

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

- a) garantire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche nel quadro dei limiti al disavanzo di bilancio imposti dall'Unione europea;
- b) moralizzare e rendere trasparente la disciplina del conferimento degli incarichi da parte della pubblica amministrazione;
- c) chiarezza e trasparenza nell'applicazione della normativa vigente.

Non vi sono indicatori specifici che consentano di verificare il grado di raggiungimento ai predetti obiettivi, ma nel corso della redazione della relazione al Parlamento verrà effettuato un riscontro sulla corretta o meno applicazione delle disposizioni.

*E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I destinatari del provvedimento sono le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, nonché le persone fisiche che percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze in ragione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ivi compresi il contratto d'opera di natura continuativa, di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto, con i soggetti di cui all'articolo 2.

#### **Sezione 2. Procedure di consultazione.**

*Modalità seguite e soggetti consultati.*

Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, delle competenti Commissioni parlamentari (Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati e Commissione I del Senato della Repubblica) e del Garante per la protezione dei dati personali, le cui osservazioni sono state recepite nel testo. Non si è ritenuto opportuno precedere ad altre consultazioni in quanto il regolamento si limita a dare attuazione ad una normativa già vigente.

#### **Sezione 3. Valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»).**

La scelta dell'opzione zero comporterebbe il permanere delle criticità riscontrate, nonché la mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52, della legge n. 244 del 2007.

#### **Sezione 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Non sono state prese in considerazione altre opzioni alternative in quanto il regolamento di delegificazione attua i criteri di cui all'articolo 3, comma 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007, nel testo vigente.

#### **Sezione 5. Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.**

*A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti:*

Circa la misurazione degli effetti, attesa la complessità della materia e la pluralità dei settori in cui essa interviene, sono stati utilizzati diversi metodi di analisi relativi allo studio delle organizzazioni pubbliche anche internazionali, nonché alle scienze economiche con particolare riguardo agli effetti dell'azione della pubblica amministrazione.

*B) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta:*

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità ai fini dell'adozione del regolamento in esame. Al contrario, si evidenzia che il provvedimento garantisce l'uniformità di trattamento in tutte le amministrazioni statali, oltre alla trasparenza ed alla produttività dell'azione dei pubblici uffici, come suesposto.

*C) Indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base del modello di comunicazione allegato al presente regolamento.

*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate:*

Non sono state prese in esame altre opzioni rispetto al presente regolamento

*E) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

All'attuazione del presente regolamento si provvede nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Le strutture pubbliche sono già in grado di garantire l'immediata e regolare applicazione dell'intervento regolatorio.

**Sezione 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.**

L'intervento normativo non ha effetti diretti sul libero mercato e non influenza immediatamente le attività di impresa; tuttavia saranno prevedibili consistenti effetti positivi sul sistema di competitività del Paese dovuti all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione ed al miglioramento dei saldi della finanza pubblica.

**Sezione 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio.**

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio: il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che si avvale dell'Ispettorato della funzione pubblica; Corte dei Conti.

*B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Il soggetto conferente è tenuto a rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina di cui al presente regolamento, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto e del nominativo del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi, rapporti o simili, con l'indicazione dei compensi spettanti, comunicati dal destinatario ai sensi del comma 2, ove non già resi noti ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In caso di incarico il cui compenso va riversato, integralmente o parzialmente, in fondi, l'obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di compenso direttamente erogata dal soggetto conferente al destinatario.

*C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

- obbligo per i soggetti conferenti di comunicare preventivamente alla Corte dei Conti gli incarichi, rapporti o simili rilevanti ai fini dello schema di regolamento in questione;

- attribuzione all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, dell'esercizio di un potere di vigilanza, e controllo sul rispetto delle disposizioni del predetto regolamento. Inoltre, si prevede che il Dipartimento per la Funzione pubblica provveda a monitorare gli incarichi, anche in caso di mancato superamento del limite, e che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione presenti al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti del monitoraggio.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre alla VIR.*

Sulla base dei controlli, della vigilanza e del monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del predetto regolamento da parte dell'Ispettorato e del Dipartimento per la Funzione pubblica, sarà valutata l'opportunità di eventuali interventi correttivi in via regolamentare.

La VIR verrà effettuata con cadenza biennale a cura del Dipartimento della Funzione pubblica.



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 6692/08

Roma, addì 18 NOV. 2009

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero 4357/2009 emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**DETERMINAZIONE LIMITI  
MASSIMI TRATTAMENTO  
ECONOMICO A CARICO DELLA  
FINANZA PUBBLICA PER I  
RAPPORTI DI LAVORO  
DIPENDENTE O AUTONOMO  
(REGOLAMENTO TETTI)**

Allegati N.  
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI DIPARTIMENTO  
MINISTRO PER LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE E  
L'INNOVAZIONE**

Il Segretario Generale

*Diego Gramenzi*



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 novembre 2009

**NUMERO AFFARE 04357/2009**

**OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - Schema di regolamento recante: "Disciplina del limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze".

### LA SEZIONE

Vista la relazione 26.10.2009, trasmessa con nota del 30.10.2009, prot. n. 626/09/UL/P, con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Silvio Traversa;

Premesso:

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, costituisce attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), come modificato, dapprima, dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 e, successivamente, dall'articolo 21 della legge n. 69 del 2009.

In particolare, i predetti commi dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 disciplinano il limite massimo (pari al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione) del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva, sul territorio metropolitano, emolumenti o retribuzioni a carico della finanza pubblica, fissando al contempo, oltre all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, il regime derogatorio e quello sanzionatorio a carico delle amministrazioni inadempienti.

Rileva l'Amministrazione che durante i primi mesi di vigenza della disciplina di cui al citato articolo 3 sono emersi numerosi profili di criticità – non chiariti, peraltro, dalle circolari interpretative medio tempore adottate – legati alla corretta applicazione della normativa in



esame. Si è resa, pertanto, necessaria la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in questione e la fissazione ex lege di alcuni criteri per l'emanazione di un regolamento di delegificazione ad hoc (v. art. 3, comma 52-bis, della legge n. 244 del 2007, come introdotto dal decreto-legge n. 97 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129), ai fini di una precisa definizione dei compensi da computare e delle prestazioni da escludere dal tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica e percepiti sul territorio metropolitano.

Lo schema di regolamento in esame si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto del regolamento.

L'articolo 2 precisa i cd. soggetti conferenti, quelli, cioè, che corrispondono gli emolumenti o le retribuzioni, riprendendo l'elencazione contenuta all'articolo 3, comma 44, della legge finanziaria per il 2008, escludendo da tale elenco la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti, cui il regolamento si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite massimo previsto dalla legge.

L'articolo 3 definisce in modo puntuale l'ambito dei soggetti destinatari delle retribuzioni e degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze, chiarendo che risultano comprese anche le

somme percepite in forza di contratti d'opera, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto.

L'articolo 4:

al comma primo, determina il tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti, fissandolo in una misura non superiore al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, stabilendo che l'ammontare di tale trattamento è comunicato annualmente dal Ministro della Giustizia al Ministro per la pubblica amministrazione e per l'Innovazione;

al comma secondo, in attuazione del criterio di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 52-bis, lett. a), della legge n. 244 del 2007, stabilisce la regola generale secondo cui il corrispettivo globale del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e quello pensionistico non possono concorrere alla determinazione del limite massimo di compensi percepibili dai soggetti destinatari;

al comma terzo esclude dall'ambito di applicazione della normativa de qua, in linea con quanto previsto dalla lettera b) del predetto comma 52-bis, gli emolumenti correlati ad attività soggette a tariffa professionale, a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché a quelli determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile (amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione

pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche);  
al comma quarto introduce un'ulteriore possibilità di deroga al tetto massimo, laddove vengano in luce esigenze, da sottoporre al vaglio del Dipartimento della funzione pubblica, di carattere eccezionale (eventi imprevedibili cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera) e per un periodo di tempo comunque non superiore a tre anni;

al comma quinto, specifica, in linea con quanto previsto dal criterio di delegificazione di cui alla lettera c) del predetto comma 52-bis, che ove la deroga sia utilizzata dal singolo soggetto conferente nell'ambito di plurimi incarichi, rapporti e simili conferiti nel medesimo anno, i singoli incarichi, rapporti o simili dovranno essere attribuiti secondo i principi del merito e della trasparenza, indicando in ciascun atto di conferimento i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario e recando in allegato il suo curriculum vitae.

L'articolo 5 stabilisce il regime di pubblicità stabilendo che ciascun soggetto conferente deve rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ogni atto di conferimento soggetto alla disciplina del regolamento in esame, con specifica indicazione del tipo, della durata, del compenso previsto, del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi comunicati dal destinatario, in

conformità del criterio di cui al citato articolo 3, comma 52-bis, lett. d), della legge n. 244 del 2007, sulla base di un modello di dichiarazione allegato al regolamento.

L'articolo 6 attribuisce all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione, l'esercizio di un potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni del predetto regolamento per i compensi eccedenti il limite di cui all'articolo 4, comma 1, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di cui all'art. 3, commi 44 e 53 della l. n. 244 del 2007.

Infine gli articoli 7 e 8, in conformità del comma 52-bis dell'articolo 3, prevedono rispettivamente che le disposizioni del regolamento e quelle dell'articolo 3, commi da 44 a 52, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo e che dalla sua attuazione, secondo il criterio dell'invarianza degli oneri, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In riferimento alla prevista invarianza degli oneri l'Amministrazione precisa che il provvedimento non può che determinare evidenti risparmi di spesa, allo stato non calcolabili, in quanto il regolamento fissa un limite massimo al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva direttamente o indirettamente emolumenti o retribuzioni a

carico dell'erario.

Considerato:

La Sezione non ritiene di dover muovere obiezioni sostanziali all'impianto complessivo dello schema di regolamento in esame che appare in linea con la norma primaria.

Sotto il profilo formale si osserva anzitutto che dalle premesse del decreto occorre espungere il riferimento agli "acquisiti pareri delle competenti Commissioni parlamentari" atteso che la norma primaria non richiede, nel caso di specie, l'espressione di tali pareri.

In particolare esso appare coerente con le modifiche alla disciplina originaria introdotta con l'inserimento del comma 52-bis ad opera del d.l. n. 97 del 2008 citato in premessa. Si tratta di modifiche significative (basti pensare alla esclusione del limite massimo del corrispettivo globale del rapporto di lavoro) in relazione alle quali appare indubbiamente corretta la previsione di una normativa secondaria ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.

In secondo luogo, all'articolo 4, si suggerisce: a) di riformulare il quarto comma nel modo seguente: "I soggetti conferenti non possono derogare al limite massimo se non per esigenze eccezionali e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Per esigenze di carattere eccezionale si intendono quelle derivanti da eventi imprevedibili ai quali non si può far fronte con l'attività dei

dipendenti e dei consulenti e che richiedono una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità sia di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento di deroga è predisposto dal conferente, previo parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica sulla sussistenza delle esigenze di carattere eccezionale, e motiva dettagliatamente il proposto conferimento”; b) al comma quinto di sostituire la parola “attribuisce” con l’altra “attribuisca”.

Inoltre all’articolo 5 si suggerisce: a) al comma primo, di sostituire le parole: “Il soggetto conferente è tenuto a rendere noto, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina di cui al presente regolamento”, con le altre: “ 1. Il soggetto conferente pubblica sul proprio sito istituzionale ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina del presente regolamento” e, al primo rigo del secondo periodo, di sostituire la parola: “va”, con l’altra: “vada”; b) al comma secondo, di sostituire le parole: “Il soggetto destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli altri incarichi”, con le altre: “Il soggetto destinatario comunica al soggetto conferente gli altri incarichi”.

La Sezione rileva, infine, pur senza che ciò costituisca formale rilievo che, nonostante le ripetute osservazioni in tal senso formulate, il “concerto” risulta espresso non già dal Ministro dell’economia e delle finanze, bensì da organi di diretta collaborazione, per di più senza l’indicazione che l’assenso, così manifestato, sia stato dato “d’ordine del Ministro”. In tal modo, peraltro, è da ritenere che il


sottoscrittore si assume la piena responsabilità della conformità dell'assenso prestato alla volontà del Ministro concertante.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole.


**L'ESTENSORE**

**Silvio Traversa**




**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Coraggio**



**IL SEGRETARIO**

**MASSIMO TEGLI**



## ALLEGATO 3

**Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155).****PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite I e XI,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (atto n. 155);

premesso che:

lo schema di regolamento di delegificazione in esame è adottato ai sensi del comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007;

nel conferire al Governo il potere regolamentare di delegificazione, il comma 52-*bis* non ha chiarito, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quali siano le norme vigenti abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di delegificazione;

avendo peraltro il medesimo comma previsto che le disposizioni dei commi da 44 a 52 del citato articolo 3 si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, sembra doversi ritenere che le stesse, per i profili non disciplinati diversamente dal comma 52-*bis*, restino in vigore;

tale interpretazione è confermata dalle dichiarazioni del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale, intervenendo nella seduta del 15 dicembre 2009, nell'illustrare la normativa in materia di tetto alle retribuzioni ha fatto riferimento anche a disposizioni dei commi da 44 a 52, quale quella di cui all'ottavo periodo del comma 44, non confluite nel regolamento di delegificazione in schema;

lo schema in esame, tuttavia, accanto a disposizioni conformi ai criteri di delegificazione previsti dal comma 52-*bis* (fungenti da «norme generali regolatrici della materia» ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400), contiene disposizioni che, senza avere a quanto sembra fondamento in tali criteri, riproducono (parzialmente) oppure modificano il contenuto dei commi da 44 a 52, ingenerando tra l'altro incertezza su quali disposizioni dei commi da 44 a 52 debbano ritenersi ancora vigenti e quali siano da considerare abrogate per effetto della delegificazione; in particolare, lo schema in esame:

a) riproducendo all'articolo 4, comma 4, una disposizione in materia di deroghe già contenuta nel sesto periodo del comma 44, determina incertezza sul punto se si debba considerare ancora vigente anche l'ottavo periodo del medesimo comma 44, che pure tratta delle deroghe;

b) prevedendo all'articolo 5, comma 1, un obbligo di pubblicazione degli atti di conferimento di incarichi soggetti alla disciplina in esame, determina incertezza sul punto se debbano considerarsi ancora vigenti anche le previsioni connesse alla mancata pubblicazione di

---

Pag. 12

---

tali atti dal quarto periodo del comma 44, ai sensi del quale «Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento»;

evidenziato che all'articolo 4, comma 2, sembrerebbe più corretto parlare di «verifica del rispetto» del limite, più che di «determinazione» del limite;

sottolineata l'importanza rivestita dallo schema di regolamento in esame, specie in un momento come quello che il Paese sta attraversando, caratterizzato da una forte crisi socio-economica, in cui non è pensabile - e tanto meno appare accettabile per i cittadini - lo spreco di risorse pubbliche per la



corresponsione di emolumenti di significativa entità;  
segnalato che, in occasione dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge in materia di lavori usuranti e mercato del lavoro (S. 1167), il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti «pubblici», ovvero che beneficino di finanziamenti o contributi pubblici;  
preso atto che, pur non essendo il provvedimento in esame diretto a disciplinare le retribuzioni del personale di regioni ed enti locali, esso non dovrebbe comunque ignorare, quanto meno, il profilo dell'equilibrio delle spese degli enti territoriali, in modo da evitare che regioni o enti locali, che sostengano spese significativamente elevate per gli emolumenti di propri dirigenti o di personale a vario titolo coinvolto nelle proprie strutture amministrative, possano poi richiedere ingiustificati trasferimenti aggiuntivi da parte dello Stato, lamentando carenze di fondi per investimenti o spese di altra natura;  
rilevato infine che la Commissione Bilancio ha valutato lo schema in esame favorevolmente;  
esprimono

### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

- 1) si introduca nello schema un articolo aggiuntivo che preveda che, per i profili non direttamente disciplinati dal regolamento, sono fatte salve tutte le disposizioni dei commi da 44 a 52 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007: inoltre, all'articolo 4, comma 4, in materia di deroghe, si precisi se è fatta salva la disposizione in materia di deroghe di cui al comma 44, ottavo periodo (analogamente a quanto fatto per il comma 46 dell'articolo 3 citato, in materia di deroghe per la Banca d'Italia), e, all'articolo 5, comma 1, si chiarisca se è fatta salva la disposizione di cui al comma 44, quarto periodo, in materia di condizioni di attuabilità degli atti di conferimento di incarichi;
- 2) all'articolo 6, si introduca un comma aggiuntivo che preveda che «Il Dipartimento per la funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 3, comma 52-*bis*, lett. e) della legge n. 244 del 2007, provvede a monitorare gli incarichi di chiunque percepisca retribuzioni o emolumenti nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, con le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici economici e non economici, gli enti di ricerca, le università, le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate, anche in caso di mancato superamento del limite di cui all'articolo 4, comma 1, del presente regolamento. Il Governo presenta al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio.»;
- 3) per quanto concerne i dirigenti delle società e degli enti partecipati e

controllati dallo Stato, siano essi quotati o non quotati in borsa, si preveda un criterio di proporzionalità tra gli emolumenti corrisposti e i risultati raggiunti nella gestione degli enti e delle società medesimi; ove questo non sia possibile nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, si raccomanda al Governo di adottare quanto prima specifiche iniziative legislative in tal senso.

**Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.**

**Atto n. 155.**

(Rilievi alle Commissioni I e XI).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione - Valutazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di regolamento, che reca disposizioni relative alla determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo, a carico della finanza pubblica, per i rapporti di lavoro dipendente ed autonomo. Nel rilevare che il testo non è corredato di relazione tecnica, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ricorda che alla normativa che ha previsto l'emanazione del regolamento in esame non erano stati ascritti effetti finanziari, e osserva che la disciplina in esame è suscettibile di restringere l'ambito applicativo delle norme. L'articolo 7 dello schema in esame prevede, infatti, che il regime limitativo delle retribuzioni si applichi ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti successivamente l'entrata in vigore del regolamento e non anche a quelli in corso, come sembrerebbe essere previsto l'articolo 3, comma 52-*bis*, della legge n. 244 del 2007. Sul punto ritiene, pertanto, opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che il provvedimento in esame non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'esame della Commissione bilancio non debba limitarsi ad una mera verifica contabilistica dell'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, ma debba estendersi anche ad un esame più ampio degli effetti finanziari delle disposizioni. In questa ottica, sottolinea che le disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2008 volte al contenimento delle retribuzioni di consulenti e dipendenti pubblici disegnavano una riforma di carattere sistematico, suscettibile di determinare rilevanti risparmi per la finanza pubblica, sostanzialmente vanificati dalla formulazione dello schema di regolamento in esame, che limita l'applicabilità delle nuove disposizioni ai contratti stipulati e agli incarichi conferiti successivamente l'entrata in vigore del regolamento.

Il sottosegretario Luigi CASERO osserva che, come rilevato anche dal relatore, alle disposizioni delle quali il regolamento in esame costituisce attuazione non erano stati ascritti effetti finanziari e ribadisce, pertanto, la propria valutazione sul provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, propone di valutare favorevolmente lo schema di regolamento.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare come con il regolamento in esame si sia persa l'occasione per incidere in modo significativo sulla spesa delle pubbliche amministrazioni, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.







**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI

GDPR - Ufficio  
Garante Privacy  
Roma, 28/01/2010  
Prot. 0002011 / U  
Fasc. 66725

10.576  
D. n. 610/01  
Prot. 1837/GAB-E

Presidenza del Consiglio dei ministri  
Gabinetto del Ministro per la pubblica  
amministrazione e l'innovazione  
Palazzo Vidoni  
Corso Vittorio Emanuele  
Roma

**Oggetto:** schema di regolamento recante *"determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo"*.

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante sullo schema di regolamento recante *"determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo"*, adottato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**IL DIRIGENTE**

(Dr. Mario de Bernard)





## IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Vista la richiesta di parere del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto l'art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

### PREMESSO

Con nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato richiesto il parere del Garante - di cui si dovrà dare menzione nel preambolo - in ordine a uno schema di regolamento recante *"determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo"*, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*infra*: legge finanziaria per il 2008).

Il provvedimento in esame - adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente erogati a carico delle pubbliche finanze per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo. In particolare, lo schema di regolamento - ferma restando la disciplina speciale prevista per la Banca d'Italia e le "altre Autorità indipendenti" - individua, in conformità alla norma primaria, i "soggetti conferenti" gli emolumenti e le retribuzioni nei seguenti: amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; agenzie; enti pubblici economici e non economici; enti di ricerca; università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.

Lo schema di regolamento definisce, inoltre, in modo puntuale l'ambito dei soggetti destinatari delle retribuzioni e degli emolumenti, comprendendo in tale categoria coloro che percepiscono somme in virtù di

contratti d'opera di natura continuativa, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto, individuando altresì – salve le eccezioni specificamente delineate - il tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti nella somma corrispondente al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione.

#### RILEVATO

1. Di particolare interesse sotto il profilo della protezione dei dati personali risulta il solo articolo 5 del provvedimento in esame, che obbliga il soggetto conferente a pubblicare sul proprio sito istituzionale ogni conferimento riconducibile alla disciplina prevista dal regolamento, specificando il tipo di incarico, la durata, il compenso previsto e il nominativo del soggetto destinatario, nonché tutti gli altri eventuali "incarichi, rapporti o simili" comunicati dal destinatario. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, infatti, il destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli incarichi in corso, al fine di accertare il limite massimo annuale. Sul punto è opportuno rilevare come, ai sensi del comma 44 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2008, la pubblicazione dell'atto di spesa sul sito dell'Amministrazione o del soggetto interessato costituisce condizione indispensabile per l'attuazione del medesimo atto.

La disciplina sancita dal Codice in materia di protezione dei dati personali consente la diffusione di dati personali, da parte di soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente tale trattamento (art. 19, comma 3) e, da parte di soggetti privati ed enti pubblici economici, anche in assenza del consenso dell'interessato, qualora ciò sia necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (art. 24, comma 1, lettera a).

Pertanto, in relazione alle fattispecie riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge finanziaria per il 2008 e allo schema di regolamento in esame, la normativa in materia di protezione dei dati personali non osta alla pubblicazione dei dati personali previsti dal medesimo regolamento, mediante inserzione sul sito del soggetto conferente e comunque con modalità idonee a rispettare i principi di cui all'articolo 11 del Codice, con particolare riferimento alla conservazione dei dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.

2. Al fine di evitare interpretazioni del dettato normativo di volta in volta difformi, si richiama altresì l'attenzione dell'Amministrazione sull'opportunità di chiarire se l'obbligo di pubblicità degli eventuali "incarichi, rapporti o simili" comunicati dal destinatario, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dello schema di regolamento, riguardi anche il compenso ricevuto ovvero esclusivamente la natura e il contenuto del rapporto.

3. In relazione all'informativa di cui all'ultimo capoverso del modulo di comunicazione trasmesso unitamente allo schema di regolamento, si ravvisa la necessità di integrarne il contenuto con riferimento alla possibilità che i dati conferiti siano pubblicati sul sito del soggetto conferente secondo le modalità normativamente previste, al fine di rendere l'informativa pienamente conforme al disposto di cui all'articolo 13 del Codice.


### IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di regolamento recante *"determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo"*, con le seguenti osservazioni:


- a) valuti l'Amministrazione l'opportunità di chiarire se l'obbligo di pubblicità degli eventuali "incarichi, rapporti o simili" di cui all'articolo 5, comma 1, dello schema di regolamento, riguardi anche il compenso ricevuto ovvero esclusivamente la natura e il contenuto del rapporto;
- b) si integri il contenuto dell'informativa di cui all'ultimo capoverso del modulo di comunicazione trasmesso unitamente allo schema di regolamento, con riferimento alla possibilità che i dati conferiti siano pubblicati sul sito del soggetto conferente secondo le modalità normativamente previste.

Roma, 21 gennaio 2010

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

